



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DELL' 8 marzo 1995

N. 1017 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'".

L'anno millenovecento novantacinque il giorno otto del mese di marzo alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. dott. Domenico Albano - prof. Marcello Strazzeri

Consiglieri Segretari i sigg. dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio F.F. sig. Alfonso Vigilante

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico	✓	
2) ANGIULI Vito	✓	
3) ANNESE Mario		✓
4) APRILE Leonardo	✓	
5) ARMENISE Nicola	✓	
6) BALDUCCI Enrico		✓
7) BELARDI Raffaele	✓	
8) BELLOMO Michele	✓	
9) BIANCO Stefano	✓	
10) BRUNO Antonio	✓	
11) CARROZZO Gaetano	✓	
12) COLANGELO Sabino	✓	
13) COLOGNO Michele	✓	
14) COLUCCI Francesco	✓	
15) CONVERTINO Cosimo	✓	
16) COPERTINO Giovanni	✓	
17) CROCCO Antonio	✓	
18) DE CRISTOFARO Mario	✓	
19) DE LUCIA Francesco	✓	
20) DI CAGNO Nicola	✓	
21) DI GIOIA Pasquale	✓	
22) DIPIETRANGELO Carmine	✓	
23) FERLICCHIA Luigi	✓	
24) FESTINANTE Luigi	✓	
25) FITTO Raffaele	✓	

	Presenti	Assenti
26) FUSILLO Nicola	✓	
27) GIANGROSSI Luigi		✓
28) GODELLI Silvia	✓	
29) INTRONA Onofrio	✓	
30) LIA Cesare	✓	
31) MACRI' Camillo	✓	
32) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
33) MARZO Corradino	✓	
34) MASSAFRA Isabella	✓	
35) MINISCHETTI Luigi	✓	
36) OCCHIOFINO Nicola	✓	
37) PIZZICOLI Michele	✓	
38) POTI' Vittorio	✓	
39) PUGLIESE Girolamo	✓	
40) SABATO Giovanni	✓	
41) SAVINO Vito	✓	
42) SILVESTRI Antonio	✓	
43) STANO Giulio	✓	
44) STEFANETTI Armando	✓	
45) STRAZZERI Marcello	✓	
46) TAGLIENTE Nicola	✓	
47) TARQUINIO Lucio	✓	
48) TEDESCO Alberto	✓	
49) TONDO Antonio	✓	
50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

1.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che cinquantasettesimo argomento in discussione è il disegno di legge "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'".

Stante l'assenza del relatore designato dalla II Commissione consiliare permanente, cons. Aprile, il Presidente, a norma dell'art. 16 del Regolamento interno del Consiglio, invita a svolgere la relazione il cons. Albano.

- OMISSIS -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti (si è astenuto il Presidente Convertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Colucci, Di Cagno e Tedesco), espressi e accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così sostituito:

" 1. La Regione è componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di



collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli enti locali, con gli enti, organismi e associazioni operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile".

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Convertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Colucci, Di Cagno e Tedesco)

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 2 della l.r. 14/1988 è così modificato:

a) al primo alinea va anteposto il seguente alinea:

"- predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 225/92;"

b) nel primo alinea, dopo le parole "piani di protezione civile", vanno inserite le parole "di concorso in emergenza";

c) nel secondo alinea, dopo le parole "territorio regionale" vanno inserite le parole "attraverso l'impiego del Sistema informativo regionale di protezione civile, gestito da personale del Settore,";

d) dopo il quarto alinea vanno aggiunti i seguenti alinea:

- "- promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- promozione e realizzazione di iniziative volte all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
- rilascio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.p.r. 21 settembre 1994, n. 613".

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Convertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Colucci, Di Cagno e Tedesco)



Art. 3

1. Dopo l'art. 2 della l.r. 14/1988 sono inseriti i seguenti articoli 2/bis e 2/ter:

" Art. 2/bis

1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza di altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

2. Il Comitato è così composto:

- a) Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) Commissario di Governo o suo delegato;
- c) Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;
- d) Comandante della Legione militare meridionale o suo delegato;
- e) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o Assessori provinciali delegati;
- f) Presidente regionale dell'ANCI, o suo delegato, in rappresentanza dei Comuni della Puglia;
- g) Presidente regionale dell'UNCEM;
- h) Ispettore regionale dei Vigili del fuoco;
- i) responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato;
- l) Presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana;
- m) rappresentante del CAI regionale;
- n) tre rappresentanti di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale;
- o) dirigente del Settore regionale di Protezione civile.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni.

4. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, per opportune consulenze, esperti individuati tra docenti universitari e liberi professionisti o rappresentanti di istituzioni scientifiche e di ricerca";



" Art. 2/ter

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. E' previsto l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di attività di interesse regionale:

- a) attività conoscitive volte allo studio del territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori dei rischi esistenti e delle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio regionale;
- b) attività previsionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento;
- c) attività formative e informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile.

3. L'impiego nelle attività di cui al precedente comma 2 da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte nel Registro generale regionale, è regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11".

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Convertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Colucci, Di Cagno e Tedesco)

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge



Consiglio Regionale
della Puglia

6*

fanno carico al cap. 0531040 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997".

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Convertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Armenise, Colucci, Di Cagno e Tedesco)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)